

Provincia di Udine

Prot. n. 2734 lì, 06.05.2024

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.

BANDO 2024 - RIFERITO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 31.05.2024 ORE 12.30

OGGETTO E FINALITA'

- 1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione degli incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 e del D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15.04.2020, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 510/2020.
- 2. Gli incentivi consistono in un contributo a fronte della spesa direttamente sostenuta dal richiedente/conduttore e rimasta effettivamente a suo carico con riferimento ai canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno precedente l'emanazione del presente Bando ovvero nell'anno 2023. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI - CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI

- Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:
 - a) non devono essere «di lusso»;
- b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 1/2016;
- c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
- d) devono essere adibiti a prima casa e riferirsi ad alloggi ubicati nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
- e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi, artistici e storici) qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 431/1998;
- 2. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
 - b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
 - c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998. Tali contratti dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.
- 3. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche,

Provincia di Udine

amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

- 1. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti da:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - d) stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - e) titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
- 2. I richiedenti di cui al punto 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere maggiorenni ed essere residenti nel Comune di COSEANO;
 - b) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi: al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
 - c) possedere un indicatore ISE del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00;
 - d) essere in una delle seguenti condizioni economiche e di incidenza del canone annuo di locazione rispetto all'ISEE:

FASCIA	ISEE per nuclei compostida PIU' componenti		INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISEE
A	fino a € 15.563,86	fino a € 18.676,63	non inferiore al 14%
В	tra € 15.563,87 e € 20.000,00	tra € 18.676,64 e € 24.000,00	non inferiore al 24%

- e) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno 2023, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate nella sezione "Tipologie di immobili caratteristiche dei contratti" del presente Bando;
- f) essere titolare o contitolare del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo avente caratteristiche e tipologia sopra descritte;

Provincia di Udine

- g) non aver percepito altri benefici pubblici percepiti a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento ai canoni di locazione per i quali si chiede il contributo, nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- h) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - 1. degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate:
 - 2. delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - 3. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
 - 4. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
 - 5. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- i) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
- 3. Ai fini dell'ammissione della domanda si precisa che:
 - a) tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) il richiedente deve essere in possesso di un'Attestazione ISEE in corso di validità.
 - Si precisa che, qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente sia in possesso:
 - b1) unicamente della D.S.U., lo stesso dovrà presentare l'Attestazione I.S.E.E. priva di annotazioni per "Omissioni/Difformità", entro 7 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla scadenza del termine fissato dal presente Bando per la presentazione della domanda di contributo;
 - b2) di un'Attestazione I.S.E.E. rilasciata con annotazioni per "Omissioni/Difformità", lo stesso dovrà regolarizzare la pratica mediante presentazione di una nuova Attestazione I.S.E.E. priva di annotazioni per "Omissioni/Difformità", entro 7 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla scadenza del termine fissato dal presente Bando per la presentazione della domanda di contributo;
 - Per entrambe le fattispecie descritte, l'onere di verifica rispetto ad eventuali annotazioni riportate nell'Attestazione ISEE spetta al richiedente che è tenuto altresì, a regolarizzare la domanda nei termini indicati. L'Amministrazione potrà comunque richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
 - c) il richiedente deve aver sostenuto direttamente la spesa relativa i canoni di locazione 2023 ed averli pagati al locatore come indentificato nel contratto di locazione, nell'anno precedente l'emanazione del presente Bando ovvero nell'anno 2023. Sono escluse le spese sostenute per oneri accessori (luce, gas, portierato, etc.).
 - d) i requisiti di ammissione di cui ai punti 1 e 2 della sezione "Requisiti per la partecipazione" e le condizioni di debolezza sociale o economica del presente Bando, devono sussistere alla data di presentazione della domanda;

Provincia di Udine

- e) i requisiti di cui al punto 2 lettere g) e h) della sezione "Requisiti per la partecipazione" devono sussistere in capo a tutti componenti il nucleo familiare del richiedente come iscritti all'anagrafe del Comune di COSEANO alla data di presentazione della domanda;
- f) il nucleo familiare, come definito dall'art. 3 del DPCM 05 dicembre 2013, n. 159, deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni economiche di cui al punto 2 lettere c) e d) della sezione "Requisiti per la partecipazione", e deve riferirsi a quello iscritto all'anagrafe del Comune di COSEANO alla data di presentazione della domanda;
- g) in caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti, la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare ed il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. In caso di contratto di locazione intestato a più soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, la domanda dovrà essere presentata da uno solo degli intestatari. A quest'ultimo verrà riconosciuto il contributo per l'intero importo purché, la spesa sia stata direttamente sostenuta dallo stesso e sia rimasta effettivamente a suo carico;
- h) nel caso di morosità del conduttore per canoni di locazione anno 2023, è possibile presentare domanda e, l'eventuale contributo sarà erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima. Il richiedente dovrà allegare alla domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal locatore riportante l'importo mensile del canone di locazione 2023 (al netto degli oneri accessori), le mensilità non percepite e l'ammontare complessivo della morosità maturata nel corso dell'anno 2023, nonché allegare fotocopia o scansione di un valido documento di riconoscimento del locatore.
 - Per la liquidazione del contributo, il locatore ed il conduttore dovranno confermare la persistenza o meno dello stato di morosità riferito ai canoni di locazione anno 2023, mediante nuova dichiarazione. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità maturata e fino a concorrenza del contributo stesso;
- i) nel caso intervenga il decesso dell'intestatario della domanda ed il fatto venga accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo di cui al presente Bando, la domanda verrà archiviata. Nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga successivamente all'approvazione della graduatoria, il contributo spettante al de cuius verrà liquidato in favore degli eredi che abbiano accettato l'eredità, secondo le disposizioni di cui al codice civile (art. 456 e seguenti). Nel caso di più eredi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio un solo erede, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità;
- j) la domanda di contributo deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente, anche con riferimento a contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- k) il richiedente non deve aver presentato ad altro Comune, la domanda per beneficiare del contributo a sostegno alle locazioni di cui al presente Bando.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica **ISEE**, sulla base delle disposizioni regionali. Per il Bando 2024 i requisiti delle due soglie sono i seguenti:

1. per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM o5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a € 15.563,86 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.110,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

Provincia di Udine

- 2. per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM o5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a € 20.000,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.330,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;
- 3. per i nuclei familiari composti da un solo componente viene applicata una maggiorazione pari al 20 per cento del valore ISEE di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e, pertanto, saranno rispettivamente pari a € 18.676,63 e a € 24.000;
- 4. per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per gli utenti di cui al precedente punto 1) e l'importo di € 2.330,00 per gli utenti di cui al punto 2) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno:
 - a. <u>anziani</u>: persone che hanno compiuto sessantacinque anni d'età;
 - b. **giovani**: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentasei anni d'età (si farà riferimento a 36 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);
 - c. <u>persone singole con minori</u>: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
 - d. <u>disabili</u>: il sottoscritto richiedente è disabile certificato dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 come da documentazione allegata (non ricomprende l'invalidità civile);
 - e. <u>persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito</u>: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
 - f. **persone appartenenti a famiglie numerose**: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
 - g. <u>persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni d'età, ovvero è disabile;</u>
 - h. persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 3 del DPCM 05 dicembre 2013, n. 159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Si specifica che:

- il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, etc.).
- per periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento.

Provincia di Udine

• i requisiti suddetti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando dovrà essere compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Coseano e disponibile altresì sul sito internet: www.comune.coseano.ud.it

La domanda dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31.05.2024 ore 12.30 (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- consegna diretta presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Coseano;
- trasmissione a mezzo e-mail al seguente indirizzo: protocollo@com-coseano.regione.fvg.it
- spedizione postale a mezzo posta raccomandata A.R. al Comune di Coseano Largo Municipio,
 n. 14 (farà fede la data del timbro postale di avvenuto invio);
- qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo <u>comune.coseano@certgov.fvg.it</u> con allegata la domanda sottoscritta digitalmente o scansione della stessa e copia di un documento d'identità in corso di validità.

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata all'Ufficio Segreteria del Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

L'Ente non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1. copia documento di identità valido di colui che presenta la domanda di contributo;
- 2. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo, riportante gli estremi della registrazione iniziale;
- 3. nel caso di rinnovo contrattuale: la registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo rinnovo contrattuale:
- 4. nel caso non ci sia l'opzione per la cedolare secca: modello F24/F23 che attesti il pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2023;
- 5. **nel caso di cambio di abitazione**: fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
- 6. nel caso di contitolarità del contratto di locazione: allegare la dichiarazione di delega dei cointestatari;
- 7. copia delle **ricevute di pagamento** (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati per il 2023. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie di avvenuto pagamento e non di meri ordini di bonifico. In alternativa può essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2023 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del locatore);
- 8. fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda. La tipologia di ISEE da presentare è quella "ordinaria" o, ricorrendo i presupposti di legge, quello "corrente";



Provincia di Udine

- 9. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi;
- 10. (se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. Prima della liquidazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Segreteria copia del permesso rilasciato;
- 11. (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
- 12. eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;
- 13. eventuale copia dell'ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l'inabitabilità/inagibilità dell'alloggio.

INTEGRAZIONI, ESCLUSIONI, SPECIFICAZIONI

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- ometta la firma in calce alla domanda;
- abbia presentato domanda in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelle previste dal bando;
- abbia stipulato per l'anno 2023 un contratto di locazione di Edilizia sovvenzionata;
- non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
- egli, o uno solo dei componenti il nucleo familiare, sia proprietario o nudo proprietario di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o al convivente di fatto o a parte dell'unione civile;
- egli o uno solo dei componenti il nucleo familiare, abbia beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo per l'anno 2023 oppure abbia usufruito nella dichiarazione dei redditi annuale (modello unico o MOD.730), delle detrazioni ai fini IRPEF delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale previste dall'art. 10, comma 2, della L. 431/1998;
- non presenti la documentazione integrativa entro i termini stabiliti dagli uffici preposti.

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento regionale esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03.04.2020, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0/66 Pres. del 15.04.2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29.04.2020.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Si specifica che qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 ed ai sensi dell'art. 19, comma 1 della L.R. 1/2016, risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Provincia di Udine

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Ufficio Segreteria del Comune di Coseano procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e regolarità rispetto agli adempimenti previsti dal presente bando e in esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016 e dell'art. 11 della L. 431/98 concernente gli interventi di sostegno alle locazioni.

Entro il 30 giugno 2024 il Comune di Coseano invierà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione ed incasso dei fondi assegnati ai singoli Comuni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

CONTROLLI E SANZIONI

Le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del Dlgs. 109/1998 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Coseano declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione per disguidi postali ovvero imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio, nonché per mancata comunicazione di modifica delle coordinate bancarie.

INFORMAZIONI AI SENSI DELLA L. 241/1990 E DEL GDPR 2016/679

Dati oggetto di trattamento: dati personali comunicati ai fini della procedura di concessione dei contributi.

- Titolare del trattamento: Comune di Coseano con sede a Coseano (UD) Largo Municipio n. 14 indirizzo e-mail: protocollo@com-coseano.regione.fvg.it indirizzo pec: comune.coseano@certgov.fvg.it
- D.P.O. (Responsabile della protezione dei dati): avv. Paolo Vicenzotto contatti: tel. 0434-1856002 indirizzo e-mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it indirizzo pec: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it

La Responsabile del Servizio Amministrativo dott.ssa Tania Pagnucco